

N. 729

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

Nuove disposizioni sulla perequazione automatica dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico, sulla pensione ai superstiti e delega al Governo per le pensioni cosiddette d'annata

Onorevoli Senatori. -

Rivalutazione delle pensioni

Con la normativa vigente:

- le pensioni vengono rivalutate ogni anno sulla base dell'indice Istat dell'aumento del costo della vita, calcolato su un paniere di prodotti valido per tutte le categorie sociali;
- a partire dal 2008, solo le pensioni inferiori a 2.180,70 euro lordi mensili sono rivalutate al 100 per cento dell'indice Istat (come sopra determinato); le pensioni mensili ricomprese tra 2.180,70 e 3.489,12 euro sono rivalutate al 75 per cento Istat; invece quelle di importo superiore non fruiscono di alcuna rivalutazione.

Con il presente disegno di legge si chiede:

- un paniere specifico dell'indice Istat, calcolato esclusivamente su prodotti di interesse per la categoria dei pensionati;
- l'adeguamento delle pensioni al 100 per cento del costo della vita, come sopra determinato, per le pensioni inferiori a 3.052,98 euro lordi mensili;
- l'adeguamento al 70 per cento dell'indice Istat per le pensioni di qualsiasi importo superiore a 3.052,98 euro lordi mensili.

Reversibilità delle pensioni

Con la normativa vigente al coniuge superstite spetta:

 il 60 per cento della pensione del deceduto purché il beneficiario non abbia redditi propri superiori a 17.009,46 euro (tre volte il minimo Inps);

- il 45 per cento se ha redditi propri tra 17.009,46 e 22.679,28 euro (quattro volte il minimo Inps);
- il 36 per cento se ha redditi propri tra 22.679,28 a 28.349,10 euro (cinque volte il minimo Inps);
- il 30 per cento se ha redditi propri superiori a 28.349,10 euro (sempre al lordo).

Con il presente disegno di legge si chiede che sia consentito anche al coniuge superstite, se pensionato o lavoratore, il cumulo del relativo reddito con la pensione di reversibilità, nella misura del 70 per cento prevista al comma 2 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) per i redditi di lavoro autonomo, nel senso che le riduzioni in vigore, di cui sopra, valgano solo per la quota di reddito proprio non cumula bile.

Rivalutazione delle pensioni

Con la normativa vigente non è prevista alcuna rivalutazione o aggiornamento della pensione con riferimento alla data in cui è stata liquidata.

L'ultimo ed unico intervento effettuato in favore dei pensionati d'annata risale al 1991 (decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59), con il quale furono concessi aumenti percentuali dei trattamenti di pensione in relazione alla decorrenza più indietro fino al giugno 1982.

Con il presente disegno di legge si chiede: una immediata sanatoria delle pensioni d'annata, con effetto dallo gennaio 2008, da realizzare con l'approvazione da parte del Parlamento di una legge di delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi, che prevedano aumenti percentuali delle pensioni

liquidate anteriormente alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta riforma Dini), parametrati all'anno di decorrenza del trattamento e agli indici del costo della vita e della dinamica salariale intervenuti nel periodo.

COMMENTI AL TESTO DELLA PROPOSTA

Articolo 1 – Rilevazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per la perequazione automatica delle pensioni

L'invecchiamento della popolazione, l'aumento della speranza di vita e il forte incremento della spesa pensionistica comportano l'esigenza di rendere compatibili i costi della previdenza con gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, concordati nel Trattato di Maastricht. Simile politica, perseguita da tutti i governi succedutisi alla guida del Paese dal 1993 ad oggi, non ha però tenuto conto del dovere primario che ha qualsiasi Stato di assicurare a tutti i cittadini un dignitoso livello di vita ed in particolare ai pensionati ed ai lavoratori il mantenimento del reddito al verificarsi di alcuni eventi determinanti la riduzione o la perdita del potere di acquisto.

Ciò premesso, si è rilevato che ogni anno il potere di acquisto della moneta perde un 4-5 per cento: la conseguenza è che il trattamento economico dei pensionati, nel giro di 10 anni dall'andata in quiescenza, si riduce di circa il 50 per cento.

Inoltre a partire dal 1º gennaio 1988 tutti gli indici Istat utilizzati per elaborare il costo della vita hanno carattere convenzionale e non misurano le effettive variazioni di costi, essendo basati su rilevazioni a campione dei prezzi al consumo di un complesso di beni e servizi, ritenuti di uso corrente e calcolati su base annua, detto «Paniere» e risultante dalla media aritmetica degli indici mensili accertati nel corso dell'anno. Per contenere gli aumenti da inflazione si ritiene necessaria una rideterminazione delle voci di un nuovo Pa-

niere includendo tra le stesse quelle relative alle spese di prima necessità delle persone anziane e pensionate, per le quali si preveda anche un maggior «peso» (ponderazione con cui i prodotti partecipano al calcolo degli indici), come per esempio spese farmaceutiche e prestazioni specialistiche non a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), spese per badanti dovute alla mancanza di strutture pubbliche, rette di Residenze sanitarie per anziani e così via.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di perequazione automatica

A dimostrazione, anche se non sarebbe necessario trattandosi di un fatto incontestabile, si riproduce la tabella A quale prova dell'insufficiente effetto della perequazione automatica sulle pensioni ai fini del loro recupero sulla perdita del potere di acquisto.

Ne consegue la necessità di riformare il meccanismo della rivalutazione annua calcolata dall'Istat, da una parte con il prendere alla base un nuovo e specifico paniere e dall'altra con il neutralizzare integralmente l'effetto dell'inflazione almeno sulle pensioni di importo fino a sette volte il minimo, somma tale da garantire al pensionato un reddito sufficiente al mantenimento del proprio livello di vita, al di sotto del quale non si deve, né si può scendere.

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione obbligatoria (nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi).

L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha fissato le aliquote della retribuzione imponibile, eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, da computare ai fini della determinazione della misura delle pensioni: la prima fascia è del 33 per cento. Detto valore

per il 2007 è di 40.083,00 euro, corrispondente ad una pensione lorda (per 13 mensilità) di 3.083,31 euro: è questo l'importo sul quale l'indicizzazione delle pensioni, con il nuovo paniere, dovrà essere pari al 100 per cento.

Articolo 3 – Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti

La pensione di reversibilità, come è noto, risulta essere solo una parte percentuale della pensione diretta del defunto; l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inoltre, stabilisce la riduzione dell'importo, già tagliato a monte, della pensione ai superstiti, nella misura del 25, 40 o 50 per cento, qualora il reddito del superstite (che non faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili) superi, rispettivamente, tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'importo della pensione di reversibilità viene pertanto ulteriormente penalizzato e, nel caso di una riduzione del 50 per cento, diventa una quota molto meno significativa dell'originario trattamento pensionistico.

La proposta contenuta nel presente articolo discende dal principio inconfutabile che la prestazione ai superstiti è il trattamento pensionistico spettante al *de cuius* trasmesso al superstite e, come tale, deve conservare, oltre che le caratteristiche di prestazione previdenziale, il rispetto di tutte le norme che disciplinano la pensione diretta.

Si intende pertanto ricondurre la prestazione previdenziale ai superstiti alla normativa relativa al cumulo vigente per le altre prestazioni derivanti da versamenti contributivi, e, se più favorevole, mantenendo ed applicando, in caso di presenza di redditi da lavoro, la tabella F, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'istituzione della prestazione pensionistica ai superstiti, introdotta dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, comportò, a seguito di calcoli attuariali, un aumento della contribuzione da versare sia a carico dei lavoratori che dei datori di lavoro. Anche attualmente, parte della contribuzione versata diretta a finanziare le prestazioni pensionistiche è indicata come «assicurazione IVS», ossia a copertura dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Questo dimostra come la pensione di reversibilità, dovendo essere stabilita con le «aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato», non sia altro che la continuità della pensione «diretta» trasferita, secondo le percentuali stabilite di volta in volta, al superstite beneficiario.

La presente proposta, prevedendo l'incumulabilità con i redditi da lavoro fino a quando non vi sarà una eliminazione delle attuali disposizioni contrarie alla piena cumulabilità con i trattamenti pensionistici, prende in considerazione la situazione del superstite che mantiene lo *status* di lavoratore.

Infatti il reddito che deriva dal rapporto di lavoro può subire variazioni per aumenti stabiliti da contratti, meritocrazia ed altro, mentre il reddito da pensione, anche per la mancata applicazione dell'inflazione sull'intero importo, con il passare degli anni perde l'iniziale potere d'acquisto.

Articolo 4 – Delega per la rivalutazione delle pensioni d'annata

Con la legge 30 aprile 1969, n. 153, gli aumenti pensionistici con decorrenza 10 gennaio di ciascun anno furono collegati alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile della retribuzione dei lavoratori dell'industria. La perequazione operava con cadenza trimestrale (con effetto dal 1º maggio, 1º agosto, 1º novembre e 1º febbraio) ogni anno.

Con la legge 3 giugno 1975, n. 160, venne modificato il congegno di perequazione automatica determinando variazioni uniformi per tutte le pensioni, con la conseguenza di un appiattimento dei trattamenti pensionistici poiché la quota calcolata in misura uguale per tutte le pensioni ebbe sempre maggior incidenza.

Un'altra pesante penalizzazione fu introdotta dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, che limitò l'applicazione della variazione percentuale all'80 per cento del massimale retributivo pensionabile di ciascun anno. Tale limitazione assunse sempre maggior rilevanza nei confronti delle pensioni erogate da istituti diversi dall'Inps in quanto riferite a retribuzioni più elevate.

Con l'abolizione della quota fissa e con il ritorno al sistema percentuale dell'aumento con ripartizione in fasce secondo il reddito venne introdotta una ulteriore penalizzazione che si trascina dal 1983 ai giorni nostri, sia pure corretta attraverso modifiche delle fasce intervenute a seguito di nuove leggi.

Analizzando i trattamenti liquidati in passato, si ha la certezza che questi nel corso del tempo abbiano perso o meglio ridotto il loro potere di acquisto di circa un 4-5 per cento ogni anno. Molteplici i motivi del deprezzamento, tra i più ricorrenti sono:

la longevità, elevatasi da 12 a oltre 20 anni come durata media del pensionamento; il mancato recupero dell'inflazione reale ed effettiva;

il progressivo scostamento tra reddito di lavoro dipendente e reddito di pensione, dovuto al mancato aggancio alla dinamica salariale. Poiché gli interventi più drastici si riferiscono al periodo 1992-1995, sono le pensioni con decorrenza precedente al 1992 quelle che hanno subito il danno maggiore. Peraltro, un'azione calibrata sul lordo non produce lo stesso effetto sul netto. Occorre quindi intervenire non solo sulla «perequazione», ma anche sul carico fiscale alleggerendo la pensione di una certa misura percentuale che tenga conto degli obiettivi di recupero del potere di acquisto perso.

La misura potrebbe essere modulata in funzione dell'importo del reddito di pensione, dell'età e della decorrenza della pensione per tener conto del danno subito dalle pensioni più anziane.

Nella tabella B si trascrive una recente valutazione dell'Inps sui trattamenti previdenziali considerati «d'annata», riferita ai pensionati con decorrenza non inferiore a 10 anni fino alle classi di importo mensile di 5.000 euro.

Articolo 5 – Copertura finanziaria

Non è possibile determinare l'ammontare degli oneri derivanti dalla nuova legge finché la proposta non venga approvata e, comunque, simile calcolo sono in grado di farlo soltanto gli esperti della Ragioneria generale dello Stato. Pertanto ci si è limitati a indicare le fonti del reddito di più agevole produzione in quanto frutto di transazioni commerciali molto remunerative. Altra fonte di finanziamento può venire dalla riduzione dei costi della politica e infine, per un giusto richiamo alla solidarietà sociale, attraverso un ritocco dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

Tabella A

Variazione Decorrenza annua scatti costo perequativi della vita		Importo mensile lordo di pensione					
	CON PEREQUAZIONE INTEGRALE APPLICATA		DIFFERENZA MENSILE	CON PEREQUAZIONE INTEGRALE APPLICATA		DIFFERENZA MENSILE	
6,4	dic 1991	350,00			1.250,00		
5,4	gen 1992 mag 1992	372,40	351,40 360,54	21,00 11,86	1.330,00 1.284,38	1.254,99 45,62	75,01
4,2	gen 1993 giu 1993 dic 1993	392,51	367,02 373,27	31,97 25,49 19,24	1.401,82	1.305,22 1.325,20	117,44 96,60 76,62
4,0	gen 1994 nov 1994	409,00	375,88 390,91	33,12 18,09	1.460,70	1.373,05	135,50 87,65
5,4	gen 1995	425,35		34,44	1.519,12		146,07
3,9	gen 1996	448,32	412,00	36,32	1.601,16	1.440,01	161,15
1,7	gen 1997	465,81	428,07	37,74	1.663,60	1.490,78	172,82
1,8	gen 1998	473,73	435,35	38,38	1.691,88	1.513,71	178,17
1,6	gen 1999	482,25	443,17	39,08	1.722,34	1.538,37	183,97
2,6	gen 2000	489,97	450,27	39,70	1.749,89	1.560,66	189,23
2,7	gen 2001	502,71	461,97	40,74	1.795,39	1.600,09	195,30
2,4	gen 2002	516,28	474,44	41,84	1.843,87	1.642,07	201,80
2,5	gen 2003	528,67	485,83	42,84	1.888,12	1.680,37	207,75
2,0	gen 2004	541,89	497,97	43,92	1.935,32	1.721,20	214,12
1,7	gen 2005 gen 2006	552,73 562,12	507,94 516,56	44,79 45,56	1.974,03 2.007,59	1.754,56 1.783,66	219,37 223,93
2,0	gen 2007	573,36	526,89	46,47	2.047,74	1.819,33	228,41
1,60	gen 2008	582,53	535,32	46,97	2.080,50	1.848,44	232,06

Tabella B

GLI IMPORTI DEI PENSIONATI "D'ANNATA" Numero soggetti e assegno medio per classi di importo					
CLASSI DI IMPORTO	Numero PENSIONATI 3.948.736	IMPORTO MEDIO 371,01			
Da 444 a 886	3.498.316	638,65			
Da 887 a 1.329	1.374.267	1.086,66			
Da 1.330 a 1.772	669.345	1.523,10			
Da 1.773 a 2.215	298.899	1.966,93			
Da 2.216 a 3.000	132.251	2.494.61			
Da 3.000 a 4.000	52.554	3.435,15			
Da 4.000 a 5.000	20.100	4.429,41			
Complesso	9.994.468	4.427,41			

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rilevazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per la perequazione automatica delle pensioni)

- 1. Per assicurare il mantenimento nel tempo del potere di acquisto di qualsiasi trattamento pensionistico, è istituito un «paniere» di indici di prezzi al consumo dedicato esclusivamente ai calcoli per la perequazione automatica delle pensioni su base annua, da rilevare e aggiornare a cura dell'Istituto nazionale di statistica.
- 2. Con regolamento interministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di acquisizione degli indici al paniere di cui al comma 1 e i procedimenti per la metodologia di raccolta dei relativi dati.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di perequazione automatica)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, l'indice di rivalutazione automatica, determinato nei termini dell'articolo 1, è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come di seguito modificato per le pensioni di anzianità e di vecchiaia dei settori privato e pubblico:
- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a sette volte il trattamento minimo INPS, pari alla prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applica-

zione dell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

- b) nella misura del 70 per cento per gli importi dei trattamenti pensionistici superiori a sette volte il minimo INPS.
- 2. Il meccanismo di perequazione, come definito al comma 1, segue nel tempo l'indicizzazione annuale in modo automatico.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di trattamento ai superstiti)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti non sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario nell'importo stabilito dall'articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 2. Resta in vigore, se più favorevole, la tabella F, prevista dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Delega per la rivalutazione delle pensioni d'annata)

- 1. Con effetto dal 1º gennaio 2008, gli importi di tutti i trattamenti pensionistici, liquidati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rivalutati in relazione all'anno di decorrenza, sulla base di coefficienti che tengano conto dell'andamento del costo della vita e della dinamica salariale.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per stabilire le modalità, i criteri e il finanziamento delle rivalutazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

- 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3, si provvede:
- a) con un modesto aumento in punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (Ires), che operano nei settori delle assicurazioni, degli istituti bancari e della produzione, trasformazione e commercio di prodotti petroliferi, di cui agli articoli 73 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) utilizzando una parte del maggior gettito fiscale derivante dalla lotta intrapresa contro l'evasione tributaria e dei maggiori proventi derivanti dall'incremento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, nonché dei risparmi realizzati con la razionalizzazione dei costi dell'apparato pubblico ivi compresi i risparmi conseguenti al contenimento dei cosiddetti «costi della politica».
- 2. Con regolamento interministeriale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il «Fondo di solidarietà per le pensioni d'annata», gestito dall'INPS per l'introito dei proventi di cui al comma 1 e il pagamento degli aumenti previsti agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.